

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2018, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 31.12.2019 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, istituita nel Comune di S. Michele al Tagliamento con delibera consiliare n. 44 del 12.04.2012, ai sensi dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 4 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21.06. 2017, n. 96.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, come definite, in linea di principio, dalle disposizioni normative regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera quali: alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, Marina Resort, bed & breakfast, alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, case per vacanza, locazioni turistiche, agriturismi, agricampeggi, ititurismi, alloggi galleggianti, palafitte, case sugli alberi, botti.

2. L'imposta di soggiorno è dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

Art. 3 Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente nel Comune di San Michele al Tagliamento, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non sono soggetti passivi d'imposta, i lavoratori che prestano la propria attività, anche temporanea, all'interno del territorio comunale.

3. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sono:

- i gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter, del D.L. 50/2017;
- i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora

incassino o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.

4. I soggetti di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 4 comma 1-ter del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24.04.2017, n. 50, come modificati dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n. 77, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici di prenotazione, che incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi per contratti di locazione breve, si considerano obbligati in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689 del 24.11.1981, con il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quarto anno di età;
- b) i portatori di *handicap* e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
- c) le persone sottoposte a dialisi presso la struttura ASL Veneto Orientale di Bibione;
- d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) i volontari che, nel sociale, offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali ed umanitarie;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e delle locazioni brevi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000 e ss.mm;

3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non dovrà essere applicata ed il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune;

5. Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dal successivo articolo 7.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive definite all'articolo 2, fino ad un numero massimo di 10 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura;

2. Le tariffe, deliberate dal Comune di San Michele al Tagliamento sono graduate e commisurate alle tipologie di strutture ricettive definite dalle normative regionali in materia, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e alla classificazione delle medesime. Qualora una struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte (per esempio campeggio e residenza turistico alberghiera), l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano (tariffa prevista per il campeggio o tariffa deliberata per la residenza turistica alberghiera);

4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;

5. Le tariffe giornaliere e le eventuali riduzioni, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.

2. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, deve richiedere, contestualmente al corrispettivo del soggiorno dell'ospite, il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta, o in altro documento non fiscale, indicando la seguente o analoga causale: "assolta imposta di soggiorno per euro (fuori campo applicazione IVA)";

b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;

3. Il pagamento dell'imposta di soggiorno non è soggetto ad arrotondamenti;

4. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi in qualità di intermediari immobiliari o di gestori dei portali telematici di prenotazione devono versare al Comune di San Michele al Tagliamento le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo in cui è avvenuto l'incasso su apposito conto corrente postale intestato al Comune di San Michele al Tagliamento, ovvero attraverso altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale;

5. L'imposta di soggiorno riscossa nel corso del mese per importi inferiori a € 10,00 può essere riversata unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il mese successivo;

Art. 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento di canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare e a riversare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare comunque l'imposta in quanto responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della/delle propria/e struttura/e nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

b) comunicare entro il 15 aprile di ogni anno, utilizzando il portale telematico sopraccitato, i dati identificativi riferiti a tutti gli immobili gestiti, ovvero estremi catastali (foglio, mappale, subalterno), indirizzo, interno, nome della struttura, nome e codice fiscale del proprietario, numero di posti letto, compresi quelli temporanei e per le locazioni turistiche anche il codice identificativo rilasciato a seguito della registrazione nell'anagrafe regionale delle locazioni turistiche. Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire nuove variazioni. Si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente, in assenza di aggiornamenti entro la data sopraccitata.

b - bis) comunicare all'Ufficio Tributi del Comune le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;

c) informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità del tributo, delle esenzioni, mediante l'affissione di apposito foglio informativo o del regolamento vigente in materia di imposta di soggiorno in apposito spazio previsto da tutte le strutture ricettive del Comune di San Michele al Tagliamento;

d) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 6;

e) riversare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e della sanzione per omesso versamento. Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

1) mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato all'imposta;

2) bollettino di conto corrente postale;

3) altre forme di versamento attivate dal Comune;

f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi minimi di seguito indicati:

- dati anagrafici del gestore o del soggetto che interviene nelle locazioni brevi
- denominazione, sede e classificazione della struttura ricettiva o dell'unità abitativa
- periodo di riferimento oggetto della dichiarazione
- numero ospiti
- numero notti
- imposta applicata
- importo totale
- numero ospiti e notti riferiti alle esenzioni applicate, suddivise per tipologia.

La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento.

g) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

h) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonché la documentazione comprovante le esenzioni applicate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

i) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati quando richiesti per le finalità di cui all'art. 9.

Art. 8 Interventi da finanziare

1. Il gettito dell'imposta dovrà essere impiegato nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e in generale è destinato a promuovere il sistema turistico locale.

Art. 9 Attività di accertamento dell'imposta

1. Il Comune vigila sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul riversamento del tributo al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari ed i gestori di portali telematici che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

4. I controlli in merito all'adempimento del tributo vengono effettuati attingendo a tutte le banche dati a disposizione dell'Ente (a titolo esemplificativo banca dati IMU, TARI, SISTER, Anagrafe Tributaria), accedendo qualora necessario alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, ovvero presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici. Nel caso in cui venga ravvisata l'infedeltà o l'omissione della dichiarazione annuale, il Comune può determinare presuntivamente l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia Locale, del Servizio Attività Produttive e del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. A supporto di tali informazioni possono essere utilizzati i dati sulle presenze, come previsto dall'art. 13-quater del D.L. 30.01.2019 n. 34, le inserzioni sui portali di prenotazione on-line, le prenotazioni stagionali dei posti spiaggia, nonché i dati relativi alla potenzialità ricettiva delle strutture, anche al fine di effettuare valutazioni di coerenza con strutture aventi analoghe o similari caratteristiche, nel medesimo periodo considerato.

5. Ai fini della rateazione delle somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo e della riscossione coattiva delle somme non versate si rinvia al vigente regolamento delle entrate tributarie.

Art. 10 Sanzioni amministrative tributarie

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;

2. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, rispetto alla scadenza indicata al comma 1, lett. e), dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/1997;

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto;

4. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97;

Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, di seguito elencate, sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, irrogate ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689:

- omessa comunicazione nei termini previsti dall'articolo 7, lett. f);

- omesso accreditalmento al portale telematico messo a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno;
- omessa, parziale o infedele comunicazione attraverso il portale telematico dei dati identificativi riferiti agli immobili gestiti. Ogni immobile omesso o indicato con dati parziali o infedeli rappresenta un'autonoma violazione singolarmente sanzionabile;
- omessa comunicazione della cessazione o sospensione dell'attività ricettizia;
- omesso adempimento degli obblighi informativi in merito all'applicazione dell'imposta;
- mancata conservazione della documentazione prevista dall'art. 7 lett. h);
- mancata risposta ai questionari e mancata esibizione di atti e documenti richiesti ai responsabili del pagamento del tributo.

2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

3. Per l'omessa presentazione della comunicazione periodica, in considerazione della gravità della violazione si applica la sanzione di cui al comma 2 con un minimo di euro 300,00.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del servizio tributi del comune.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'ente.

4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10.

Art 13 Interessi

1. Sulle somme incassate dal responsabile del pagamento del tributo e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'ambito territoriale di Venezia.

Art. 15 Commissione Consultiva

1. Allo scopo di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e formulare eventuali proposte, Il Sindaco può istituire una Commissione, dallo stesso presieduta, a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria del ricettivo interessate all'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Art. 16 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2018.
2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione delle stesse sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.